



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 del 18/12/2023

Oggetto: Proposta deliberativa ex art. 26 regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale "Regolamento del sistema di video sorveglianza comunale. Approvazione" – Prot.n. 54423 del 28.06.2023 a firma dei Consiglieri Mirra, Cuzzo, Immediata, Marino G., D'Acampora, Visconti, Zottoli e Cairone;

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30 e seguenti, a seguito di avviso di convocazione prot. n. 101158 del 07/12/2023, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica - straordinaria presso l'Aula Consiliare del Palazzo di Città, con la presenza dei seguenti componenti:

N.	Cognome	Nome	Carica/Gruppo	Pres.	Ass.
1	CAPPELLI	Angelo	Presidente del Consiglio Comunale	X	
2	FRANCESE	Cecilia	Sindaca	X	
3	CLEMENTE	Vincenzo	Con Cecilia Francese	X	
4	GRECO	Pierpaolo	Con Cecilia Francese	X	
5	VENTRIGLIA	Angela	Con Cecilia Francese	X	
6	NAPOLI	Francesca	Con Cecilia Francese	X	
7	FARINA	Gianluigi	Etica per il Buon Governo	X	
8	VICINANZA	Elio	Etica per il Buon Governo		X
9	NICASTRO	Gabriella	Etica per il Buon Governo		X
10	LENZA	Giuseppe	Etica per il Buon Governo	X	
11	TORIELLO	Dario	Avanti Battipaglia con Cecilia	X	
12	MANZI	Giuseppe	Avanti Battipaglia con Cecilia	X	
13	BALESTRIERI	Vito	Avanti Battipaglia con Cecilia	X	
14	ANZALONE	Salvatore	Battipaglia 2021	X	
15	LA TORRE	Feliciana	Battipaglia 2021	X	
16	MARINO	Francesco	Insieme per Battipaglia	X	
17	D'ACAMPORA	Luigi	Partito Democratico		X
18	ZOTTOLI	Domenico	Partito Democratico	X	
19	VISCONTI	Antonio	Partito Democratico		X
20	CAIRONE	Alessio	Partito Socialista Italiano		X
21	PROVENZA	Giuseppe	Gruppo Misto		X
22	CUOZZO	Giuseppe	Liberali e Solidali		X
23	MARINO	Gaetano	Liberali e Solidali		X
24	IMMEDIATA	Azzurra	Liberali e Solidali		X
25	MIRRA	Maurizio	Civicamente		X
TOTALI				15	10

Il Presidente Angelo CAPPELLI, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dr. Vincenzo MAIORINO.

Proposta deliberativa ex art. 26 regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale "Regolamento del sistema di video sorveglianza comunale. Approvazione" – Prot.n. 54423 del 28.06.2023 a firma dei Consiglieri Mirra, Cuozzo, Immediata, Marino G., D'Acampora, Visconti, Zottoli e Cairone;

IL CONSIGLIO COMUNALE

discute l'argomento indicato in epigrafe, iscritto al n. 9 dell'ordine del giorno.

UDITA la discussione, riportata nell'allegata trascrizione effettuata a cura dalla ditta "Music Hall" di Aniello Castellano, incaricata dall'Ente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole:

- la V Commissione Consiliare Permanente giusto verbale prot.101416 del 11/12/2023.

RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione;

A seguito di votazione della proposta, indetta con scrutinio palese, svoltasi con l'ausilio di strumenti elettronici, che ha sortito il seguente esito:

Assenti:	10	VICINANZA, VISCONTI, D'ACAMPORA, NICASTRO, CAIRONE, PROVENZA, MARINO G., IMMEDIATA, MIRRA, CUOZZO
Presenti:	15	
Votanti:	15	
Astenuti:		
Favorevoli:	15	
Contrari:	0	

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Proposta deliberativa ex art. 26 regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale "Regolamento del sistema di video sorveglianza comunale. Approvazione" – Prot.n. 54423 del 28.06.2023 a firma dei Consiglieri Mirra, Cuozzo, Immediata, Marino G., D'Acampora, Visconti, Zottoli e Cairone - provvedimenti, e che qui si intende integralmente trascritta.**

Prot. 5442/3
del 28.06.2023

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Oggetto: Proposta deliberativa ex art. 26 regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale "Regolamento del sistema di video sorveglianza comunale. Approvazione."-

Proposta dai sottoscritti Maurizio Mirra, in qualità di consigliere comunale del gruppo consiliare "Civica Mente", Giuseppe Cuozzo, Azzurra Immediata e Gaetano Marino, in qualità di consiglieri comunali del gruppo consiliare "Liberali e Solidali", Luigi D'Acampora, Antonio Visconti e Domenico Zottoli, in qualità di consiglieri comunali del gruppo consiliare "Partito Democratico", Alessio Cairone, in qualità di consigliere comunale del gruppo consiliare "Partito Socialista Italiano",

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

il D.L.23/2/2009 n.11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, all'art.6 recita:

- al comma 7, per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- al comma 8, la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazione dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", all'art.7 recita:

- al comma 1, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità

pubblica dell'intervento;

- al comma 1-bis, al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente.

VISTO

Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Il Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 27/12/2017;

CONSIDERATO CHE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 19/09/2022, il Consiglio Comunale ha approvato la Mozione ai sensi dell'art. 79 comma 6 dello Statuto Comunale e dell'art. 28 del Regolamento Comunale "Regolamento disciplinante gli istituti di Partecipazione popolare" per la partecipazione alla gestione condivisa dell'area di via Fosso Pioppo, prot. n. 41151 del 02/06/2022.

Nella mozione *de quo* si richiedeva di regolamentare la partecipazione di privati, cittadini ed imprese, ai sistemi di videosorveglianza comunale, ai fini della prevenzione e della repressione dei frequenti reati predatori.

VALUTATO CHE

L'attuale regolamento comunale sulla videosorveglianza va adeguato alle vigenti normative in materia e necessita di contemplare le modalità di partecipazioni di privati ai sistemi di videosorveglianza cittadini, allo scopo di migliorare il controllo del territorio finalizzato alla repressione ed al contrasto dei reati.

RAVVISATO CHE

Necessita definire i principi e le procedure necessarie per:

- integrare nel sistema comunale i sistemi di videosorveglianza installati da privati;
- impiegare dispositivi di videoripresa "indossabili" dagli operatori della Polizia Locale;
- impiegare dispositivi installabili a bordo dei veicoli della Polizia Locale.

DELIBERA

di abrogare il Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 27/12/2017;




di approvare il Regolamento allegato, composto da n. 16 articoli, per la gestione del sistema di videosorveglianza comunale

di disporre che l'efficacia del Regolamento decorre decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 marzo 2020, n. 3179);

di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Atti di governo – sott. sez. Regolamenti».

Battipaglia, in data di protocollo

I Consiglieri Comunali proponenti



REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del __

Sommario

Art.1.	Premessa	3
Art.2.	Principi generali	3
Art.3.	Autorizzati al trattamento	4
Art.4.	Informativa	4
Art.5.	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	4
Art.6.	Videosorveglianza partecipata	5
Art.7.	Infrastrutturazione delle nuove aree	6
Art.8.	Trattamento e conservazione dei dati	6
Art.9.	Modalità di raccolta dei dati	6
Art.10.	Utilizzo di telecamere mobili	7
Art.11.	Utilizzo di telecamere modulari	8
Art.12.	Diritti dell'interessato	8
Art.13.	Sicurezza dei dati	9
Art.14.	Cessazione del trattamento dei dati	10
Art.15.	Tutela amministrativa e giurisdizionale	10
Art.16.	Norma di rinvio	10

Art.1. Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Battipaglia nell'ambito del proprio territorio.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Battipaglia si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D. Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art.2. Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale di Battipaglia sono investiti;
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art.3. Autorizzati al trattamento

1. Il Titolare dei dati è il Comune di Battipaglia, rappresentato pro-tempore dal Sindaco.
2. Il Titolare, con proprio provvedimento nomina il Comandante della Polizia Locale ed il Dirigente del Settore Tecnico come Responsabili del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza.
3. Ogni Responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
4. Ogni Responsabile individua e nomina gli autorizzati della gestione dell'impianto, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, oltre ad eventuali figure con ruolo tecnico per le attività di configurazione, gestione e manutenzione.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art.4. Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l'indicazione della collocazione delle aree dotate di impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art.5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Battipaglia. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - a. tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
 - c. tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
 - d. tutela ambientale.
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.
4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

Art.6. Videosorveglianza partecipata

1. I soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, secondo le condizioni definite dalla Legge n.48 del 18 aprile 2017, che ha convertito il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e secondo i criteri tecnico – procedurali stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. I seguenti soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione:
 - a. enti gestori di edilizia residenziale,
 - b. amministratori di condomini,
 - c. imprese, anche individuali-
 - d. associazioni di categoria,
 - e. consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti.
3. Possono altresì presentare istanze di partecipazione tutti gli enti pubblici, anche non economici, per finalità di controllo del territorio;
4. La rete deve essere costituita da almeno quattro punti di ripresa, costituito ognuno da almeno una telecamera;
5. L'Amministrazione Comunale valuta l'idoneità del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri:
 - a. caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica,
 - b. rispondenza dei dispositivi che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche indicate dalla Giunta,
 - c. ottimizzazione dei punti di ripresa,
 - d. disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini alla rete comunale,
 - e. sicurezza dell'installazione dei dispositivi di integrazione dell'impianto con la rete comunale, forniti dall'amministrazione,
 - f. presenza di un referente unico dell'impianto.
6. Se il progetto risulta idoneo, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, in cui sono specificate in dettaglio:
 - a. le aree di installazione/monitoraggio,
 - b. gli oneri a carico del privato, per
 - I. acquistare i dispositivi, ogni necessario accessorio con connessione al sistema centrale e la cartellonistica, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta comunale;
 - II. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi di registrazione, che restano di esclusiva competenza del Comune di Battipaglia;
 - III. le linee di telecomunicazione per la connessione con la rete comunale,
 - IV. la manutenzione ordinaria e straordinaria,
 - c. gli oneri a carico dell'amministrazione, per
 - I. la fornitura degli apparati di connessione alla rete telematica comunale,

- II. la fornitura delle licenze necessarie al sottosistema di registrazione delle immagini,
 - III. la disponibilità dello spazio necessario alla registrazione delle immagini;
- d. le modalità di ripristino degli impianti a seguito di atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici;
7. Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Battipaglia.
 8. L'amministrazione può disporre, come meglio dettagliato nei relativi regolamenti, detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente.
 9. Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'amministrazione comunale.

Art.7. Infrastrutturazione delle nuove aree

1. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, l'amministrazione potrà chiedere al soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada.
2. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Battipaglia. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente Art.6 "Videosorveglianza partecipata".

Art.8. Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.
2. I dati vengono conservati nella centrale di registrazione sita in locali in disponibilità dell'ente comunale.

Art.9. Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici, all'interno di immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà indicizzare le immagini, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Locale o in altro sito opportunamente interconnesso ed abilitato, sotto la

responsabilità del Designato al trattamento dei dati.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate nella centrale di registrazione per il periodo indicato all'Art.8 comma 1, lett. 1.d. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
5. I siti oggetto di videosorveglianza, la tipologia delle riprese, le modalità di conservazione, gestione, cancellazione vengono individuate nell'apposita informativa a cura del Sindaco che deve essere emanata entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mantenuta agli atti dell'ente e pubblicata, anche in forma ridotta, sul sito dell'ente.

Art.10. Utilizzo di telecamere mobili

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
2. Il Comando di Polizia Locale dovrà predisporre uno specifico provvedimento di disciplina delle attività degli operatori che saranno dotati di microcamere, con specificazione:
 - a. dei casi in cui le stesse devono essere attivate,
 - b. dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capopattuglia),
 - c. delle operazioni autorizzate in caso di uso,
 - d. di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
4. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa, impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
5. Lo stesso ufficiale ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.
6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 7 del D.lgs 51/2018 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art.11. Utilizzo di telecamere modulari

1. Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate un adeguato numero di telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di luoghi determinati.
2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di

indagine.

3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art.12. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c. di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.
7. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.
8. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.
9. È possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza ubicati su aree pubbliche, stabilendo le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

Art.13. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente al personale

in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati addetti ai servizi. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
4. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
6. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso le sale di controllo/ la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
7. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
8. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
9. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
10. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/ sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
11. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
12. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.
13. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art.14. Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art.15. Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli art. 37 e seguenti del

D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art.16. Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia:
 - a. al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
 - b. al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
 - c. ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

P.H.
S.T.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

Oggetto: Relazione illustrativa relativa alla proposta deliberativa ex art. 26 regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale “Regolamento del sistema di video sorveglianza comunale. Approvazione.”.-

L'attuale Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 27/12/2017, richiede un sostanziale adeguamento alle modifiche normative susseguitesesi negli anni e, inoltre, deve tener conto degli avanzamenti tecnologici già in essere, che potrebbero portare, nei prossimi anni, ad implementare sistemi di videosorveglianza mobile sia a bordo dei veicoli sia indossabili dal personale della Polizia Locale. Inoltre, l'attuale normativa, nel concetto più ampio di sicurezza partecipata, favorisce la partecipazione di privati al sistema di videosorveglianza comunale, consentendo di ampliarne la capillarità ai fini di deterrenza e contrasto ai fenomeni criminali.

Nello specifico, il Regolamento (UE) n. 2016/679 (*GDPR - General Data Protection Regulation*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha abrogato la direttiva 95/46/CE ed ha comportato una sostanziale modifica della normativa nazionale in materia, incentrata sul Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”¹². In data 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha introdotto disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale italiana (D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del GDPR. Oltre a recepire le disposizioni del GDPR, il D.Lgs. 101/2018 ha regolamentato alcuni aspetti rimessi alla potestà legislativa nazionale tra cui la previsione di alcune fattispecie di illeciti penali, accanto alle sanzioni pecuniarie già previste dal GDPR.

¹ <https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/gdpr-tutto-cio-che-ce-da-sapere-per-essere-preparati/>

² <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/responsabile-del-trattamento-chi-e-e-cosa-fa-tutto-quello-che-ce-da-sapere/>

Diventa prioritario per ciascuna amministrazione definire internamente quale sia l'ufficio che si occupi stabilmente dell'adeguamento al GDPR, poi definire il DPO (responsabile trattamento dati) la trasparenza del responsabile trattamento dati e altre misure³.

In particolare, le modifiche contenute nel Decreto Capienze all'art. 2ter del Codice Privacy hanno esteso i poteri delle PA di determinare la base giuridica del trattamento individuata non solo dalla legge e dal regolamento, ma anche dagli atti amministrativi generali. Ai fini della compliance, questo comporterà per le PA la necessità di svolgere delle valutazioni interne in relazione alla corretta individuazione della base giuridica e delle finalità del trattamento. Inoltre, l'abrogazione dell'art. 2-quinquiesdecies Codice Privacy, che permetteva il parere preventivo del Garante Privacy in relazione ai trattamenti suscettibili di avere un rischio alto sui diritti e le libertà degli interessati, ha finito per rendere le Pubbliche Amministrazioni più accountable. Le Pubbliche Amministrazioni, infatti, dovranno assumersi il rischio della non conformità delle scelte effettuate sia in termini di liceità del trattamento sia sulla corretta individuazione e implementazione delle misure di sicurezza poste a presidio dei trattamenti e delle istruzioni operative date ai fornitori responsabili del trattamento, come già rilevato dal Garante nel provvedimento sanzionatorio contro Roma Capitale.

In merito ai progressi tecnologici, bisogna adeguare gli strumenti normativi alle tecnologie, ormai consolidate, di sorveglianza e rilevamento mobili. Per anni è stato all'attenzione dell'opinione pubblica l'utilizzo delle "body cam", ormai usualmente indossate dalle forze di polizia, soprattutto nei servizi di ordine pubblico. Questi strumenti hanno consentito sia di tutelare gli operatori sia di seguire da remoto le operazioni di polizia in modo da consentire di adottare in maniera rapida, efficace ed efficiente direttive in merito allo svolgimento dei servizi da parte dei centri decisionali.

Analoghi sistemi, presenti sui veicoli, consentono inoltre, anche attraverso un collegamento alle banche dati delle forze di polizia e del ministero dei trasporti, di effettuare rapidi controlli sui veicoli in transito, aumentando l'efficacia e l'efficienza dei servizi di viabilità, di controllo del territorio e di gestione della sosta.

Infine, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazione dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", permette di ampliare il concetto di "sicurezza partecipata" ai sistemi di videosorveglianza, coinvolgendo i privati (imprese, associazioni di categoria, condomini, etc.) in progetti finalizzati alla condivisione dei sistemi di videosorveglianza per interesse pubblico. Tali progetti possono essere incentivati dalle amministrazioni anche attraverso riduzioni dei tributi locali.

³ <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/come-adeguare-la-pa-al-gdpr-tutto-cio-che-bisogna-fare/>

Battipaglia, in data del protocollo

I Consiglieri Comunali proponenti

Anna Maria
f-10
iffi

Adriano
Stefano
In

Antonio V. Scipio
Alessandro
Stefano

Allegato "A" alla Deliberazione C.C. n. 115 del 18/12/2023 come da trascrizione della Ditta Music Hall di Aniello Castellano incaricata dall'Ente;

Ultimo punto all'ordine del giorno. Consiglieri, Mirra, Cuozzo, Immediata, Marino, D'Acampora, Visconti, Zottoli e Carone. Se siete d'accordo, la possiamo anche rinviare, anche perché c'è solo un proponente che è Zottoli e penso sia più giusto rinviarlo. Consigliere Greco, prego.

Consigliere Greco

Grazie Presidente. Premesso che per me si può rinviare, però ho parlato con tutti i proponenti e faccio giusto un piccolo riepilogo, non abusando della pazienza di chi ci ascolta e chi è presente, anche perché questo è l'ultimo punto. Quindi poi dopo potremmo interloquire con loro. Mi preme ringraziare tutti i membri della commissione di cui sono Presidente, sia per la disponibilità, sia per la collaborazione che hanno manifestato nella discussione di questo importante argomento. Il regolamento nasce dalla proposta presentata appunto dai proponenti che aveva letto il Presidente, poi è stata emendata o comunque integrata profondamente in commissione, abbiamo fatto 5 sedute di commissione. Ringrazio anche l'esperto che abbiamo chiamato come consulente, il dottor Angelo di Perna, quando appunto ci siamo resi conto che l'argomento era un po' troppo tecnico per le nostre capacità, è vero che siamo consiglieri comunali, ma come ogni cosa, quando si parla di regolamento è giusto che chi conosce i regolamenti ci dia l'imbeccato giusta. Ringrazio anche il vice comandante De Vita dei vigili e anche il dirigente Salerno dell'Ufficio tecnico che è stato molto presente. Diciamo che non si può sintetizzare in 5 minuti il lavoro di 5 sedute, 32 pagine di regolamento, ma in sintesi il regolamento mira a garantire e a disciplinare quello che è l'intervento dei privati in quella che è la videosorveglianza e fare in modo da incentivare questo intervento, infatti, è stato previsto che poi sarà normato e calcolato con delibera a parte, che ci sia uno sgravio appunto di Tari, Imu e altre imposte, per fare in modo che i privati, così come elencate all'interno del regolamento, quindi sono dei privati ben definiti, quali amministratori, enti gestori di edilizia residenziale ed altri. Possano avere anche, appunto un vantaggio economico nell'installazione di queste telecamere di videosorveglianza che appunto non saranno utilizzate dagli stessi ma verranno utilizzate dal comune. Argomento molto sentito visto appunto l'importanza che riveste per i cittadini, sia sotto il profilo della repressione di quelli che sono i crimini e sia, appunto per quello che è il deterrente che può essere appunto per la Commissione degli stessi. Ringrazio tutti, già l'ho detto, in particolar modo ringrazio la consigliera Immediata e il consigliere D'Acampora, oltre che il Vicepresidente Lenza, perché sono stati quelli che più mi hanno pungolato e telefonato, spingendomi appunto a continue modifiche del regolamento che adesso, appunto si presenta completo in tutte le sue forme. Voglio fare giusto un piccolo appunto, anche io sono incappato nelle maglie del regolamento. Perché forse, come avete visto e avete ricevuto una mia pec sulla pec istituzionale dove chiedevo la calendarizzazione di una mozione sulla richiesta di Cessate il fuoco immediato in Medio Oriente, giustamente il Presidente, anche appunto su un argomento che è molto condiviso come questo, avendola inviata un sia in data 7 dicembre, poi rinviata il 12 dicembre, sempre prima dello svolgimento dei consigli comunali, ha ritenuto, essendoci già un ordine del giorno, di non inserirlo. Mi adeguo a quella che è la sua interpretazione del regolamento che è stata stretta anche per me, per quanto, ho un'idea diversa del regolamento su questa cosa.

Presidente Cappelli

Grazie consigliere Greco. Anche per questa delibera, ci vorrebbero 13 presenti e quindi ringraziamo i presenti tutti per poter far sì che questa importante delibera possa passare e quindi essere esecutiva. Possiamo mettere ai voti perché credo che va nella direzione di tutti. Chi è

favorevole? Chi è contrario e chi si astiene? 15 votanti, 15 favorevoli. Abbiamo terminato i lavori, se gentilmente rimaniamo qui per ascoltare i cittadini, il Consiglio è chiuso.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Angelo CAPPELLI
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Maiorino
firmato digitalmente

ESECUTIVITA'

Certifico, sulla scorta degli atti d'ufficio e ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 che la presente deliberazione è esecutiva il 13/01/2024:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Maiorino
firmato digitalmente